



Università di Foggia

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 2 SERVER BLOCKCHAIN

TRA

l'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Sociali, di seguito denominato comodatario, con sede legale in Foggia, Via Zara,11, C.F. 94045260711, rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali la prof.ssa Carmela Robustella

e

la SOCIETÀ GREENBULLS SRL con sede legale in via Galliani 8 - Foggia, p. IVA: 04345940714, rappresentata dalla dr.sa DANIELA SCHETTINO domiciliata per la presente carica presso la sede della società.

PREMESSO CHE

Il DISS dell'Università di Foggia ha interesse alla realizzazione il DIGITAL ECONOMY & INNOVATION LAB per la ricerca scientifica di vari settori di attività attraverso l'analisi e l'impiego di tecnologia blockchain e/o di altre infrastrutture ICT.

La società Greenbulls SRL possiede n.2 server utili allo scopo in oggetto e che è interessata alla raccolta dei dati che potranno ricavarsi dall'utilizzo di detti server.

La società Greenbulls SRL si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito suddetti server sella potenza totale di max 16000 watt e circa 1 Terabyte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il comodante dà e concede in comodato d'uso gratuito al comodatario che a tale titolo riceve ed accetta, in perfetto stato di utilizzazione e funzionamento, la predetta attrezzatura affinché venga allocata presso il costituendo "fintech data lab" sito al piano interrato della sede del DISS in via da Zara, di cui è responsabile dell'attività scientifica e didattica il prof. Pasquale Pazienza.

La proprietà dell'apparecchiatura concessa in comodato resta del comodante ed ha un valore di mercato pari a € 20.000 (i.i.).

ART. 2

Il comodatario si obbliga a custodire e conservare l'apparecchiatura suddetta con ogni diligenza e a servirsene appropriatamente per l'uso cui è destinata, a mezzo di proprio personale tecnicamente qualificato, preventivamente istruito dal personale specializzato del comodante. È fatto espresso divieto di sub comodare o comunque cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte la cosa comodata. Eventuali spostamenti dello strumento dovranno essere preventivamente autorizzati dalla comodante e saranno comunque effettuati a spese ed esclusiva responsabilità del comodatario. Qualora il comodatario contravvenga agli obblighi di cui al presente articolo, la comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del bene concesso in comodato, determinandosi ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1456 cod. civ.

ART. 3

Il presente contratto ha validità di 3 anni dalla data di stipula dello stesso ed è rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante avviso scritto e motivato da inviarsi tramite pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno 30 giorni di preavviso.

In caso di recesso e, comunque, alla scadenza naturale del presente contratto, il bene andrà riconsegnato, a cura ed esclusive spese del comodante entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 4

Il comodatario, per tutto il tempo in cui il bene concesso in comodato si troverà presso il laboratorio di cui all'art.1, assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza, previsti dalla normativa vigente e si obbliga espressamente a manlevare la comodante da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzazione o detenzione del bene comodato.

Conseguentemente, il comodatario assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsiasi danno subito dai propri dipendenti causati dall'utilizzazione o detenzione del bene comodato.

Articolo 5

Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, in caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le Parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

Articolo 6

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

ART. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 8

Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico del comodante. Per ogni controversia è competente la Camera di Commercio Arbitrale di Foggia.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali

Prof.ssa Carmela Robustella

Greenbulls SRL

Amministratore Unico